



Dott. Gaetano Petrelli  
NOTAIO

Corso Cobiauchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T

P. IVA 01302980030

**Atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.**  
**Indice delle questioni e tecniche negoziali <sup>1</sup>**

EFFETTI REALI E TRASCRIZIONE .....	2
PROFILI TRIBUTARI .....	7
AFFIDAMENTI FIDUCIARI DI DIRITTO ITALIANO E <i>TRUSTS</i> : DIFFERENZE.....	11
TECNICHE REDAZIONALI DELL'ATTO DI DESTINAZIONE .....	13
CASISTICA .....	19

---

<sup>1</sup> Traccia della relazione al Convegno di Torino del 18 novembre 2006 su "I vincoli di destinazione", organizzato dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo e dalla Scuola di notariato Franco Lobetti Bodoni di Torino.

## Effetti reali e trascrizione

- *Differenze tra vincolo di destinazione e diritto reale*: i profili della opponibilità, della assolutezza e dell'immediatezza.
- *La posizione giuridica del beneficiario*: diritto di credito o mera aspettativa di fatto (negozio a favore di terzo o con beneficio al terzo); maggiore idoneità della seconda soluzione in presenza di rischi di procedure cautelari ed esecutive a carico del medesimo beneficiario. Possibile attribuzione al beneficiario di un diritto personale di godimento "atipico": il problema dell'ambito applicativo del limite di durata decennale previsto per l'anticresi dall'art. 1962, comma 2, c.c. Il beneficiario non è "terzo" ai fini della trascrizione *ex art. 2645-ter c.c.*
- *Beneficiari iniziali e beneficiari finali* in rapporto all'interesse meritevole di tutela che giustifica il vincolo; problema se la posizione del beneficiario finale possa essere assistita dalla tutela reale rappresentata dal vincolo e quindi dalla relativa opponibilità ai terzi (arg. *ex art. 694 c.c.*); analogo problema riguardante il disponente che assuma contestualmente la qualifica di beneficiario (non unico). Problema del divieto di attribuzione di rendite successive *ex artt. 698 e 796 c.c.* a più "beneficiari iniziali".
- *L'azione per far valere il vincolo*: la nozione di "interessato" e la relativa situazione giuridica soggettiva.
- *Atto di destinazione e "fiducia"*: proprietà fiduciaria e fiducia germanistica; proprietà fiduciaria e mandato senza rappresentanza ad acquistare e ad alienare; proprietà fiduciaria, comunione legale dei beni, successione *mortis causa* del fiduciario; l'utilizzo della condizione risolutiva e la figura della proprietà risolubile.
- *Il principio del numero chiuso dei diritti reali*: l'incidenza della nuova disciplina del vincolo di destinazione.
- Differenza tra vincoli di destinazione e obbligazioni *propter rem*.
- La diversa disciplina dei *vincoli di destinazione in ambito condominiale*.
- *La forma dell'atto pubblico*: rilevanza dell'indagine della volontà *ex art. 47 L.N.* al fine di garantire univocità e certezza al contenuto del vincolo, eliminando in tal modo gli ostacoli alla circolazione giuridica immobiliare che diversamente nascerebbero a fronte di vincoli non compiutamente determinati nel relativo contenuto. La forma pubblica è indispensabile se si vuole creare un vincolo opponibile ai terzi (per mezzo della trascrizione); non è necessaria se si vuole pattuire unicamente un obbligo di destinazione *inter partes*.

- *Il problema del vincolo testamentario*: il silenzio dell'art. 2645-ter c.c.; il divieto di ipoteca testamentaria; l'ammissibilità di costituzione del vincolo di fondo patrimoniale e della fondazione per testamento (anche olografo), in rapporto nel primo caso alla tipicità del vincolo e del relativo contenuto, e nel secondo caso alla creazione di un soggetto di diritto; conclusione nel senso della necessaria forma pubblica del testamento che istituisce un vincolo di destinazione ai fini dell'opponibilità ai terzi.

- *Rapporto tra vincolo di destinazione e vincolo di indisponibilità*: rapporto tra il vincolo di destinazione e la disciplina del divieto di alienazione ex art. 1379 c.c. (arg. ex artt. 169 e 694 c.c.); atti di alienazione o di disposizione "compatibili" in caso di destinazione "dinamica", e cautele redazionali nell'atto di destinazione; problema della concessione in ipoteca dei beni vincolati per finalità diverse da quelle del vincolo; possibilità di deduzione in condizione risolutiva dell'alienazione del bene vincolato.

- "Realità" del vincolo e possibile *struttura unilaterale* dell'atto; necessità di *struttura bilaterale* in presenza di trasferimento fiduciario del bene, anche per consentire l'assunzione di obbligazioni da parte del fiduciario.

- "Realità" del vincolo e *beni futuri*.

- "Realità" del vincolo e frutti civili; impossibilità di ricomprendere tra questi ultimi, e quindi di vincolare, gli utili di un'impresa.

- "Realità" del vincolo e *termine di durata*.

- "Realità" del vincolo e *servitù*; atipicità delle servitù e utilità prediale.

- La problematica delle c.d. *servitù irregolari*.

- Trascrizione ex art. 2645-ter c.c. sui beni immobili e mobili registrati; annotazione del vincolo sui titoli di credito, anche dematerializzati; trascrizione o iscrizione relativamente agli *altri beni mobili* la cui legge di circolazione preveda una apposita forma di pubblicità; per i beni mobili non suscettibili di pubblicità legale, l'eventuale vincolo di destinazione ha solo effetti obbligatori tra le parti e non è opponibile a terzi.

- Problema della *meritevolezza di tutela* ex art. 1322 c.c. in rapporto all'art. 2740 c.c., da verificare caso per caso per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c.:

- 1) - tesi che ritiene indispensabile un fine di "pubblica utilità";
- 2) - tesi che ritiene indispensabile un fine di "solidarietà sociale";
- 3) - tesi che ritiene sufficiente qualunque interesse lecito meritevole ex art. 1322 c.c., con il limite della "alterità" sia soggettiva (il disponente non può

essere unico beneficiario) sia oggettiva (non può trattarsi del mero interesse alla segregazione o all'indisponibilità del bene);

4) - prime tipizzazioni dottrinali: interessi familiari; soggetti disabili; anziani non autosufficienti; mantenimento ed istruzione dei figli; avviamento ad una professione o ad un'arte; finalità di previdenza ed assistenza; interessi connessi ai procedimenti di separazione e divorzio; necessità della famiglia di fatto; fini di solidarietà tratti dalla disciplina delle onlus e delle imprese sociali; interessi di pubbliche amministrazioni in genere.

- Impossibilità di trascrizione *ex art. 2645-ter c.c.* per i *vincoli finalizzati ad uno scopo oggettivo*, in assenza di beneficiari.

- *La trascrizione e l'effetto della "separazione patrimoniale"*:

a) - i creditori del disponente, e quelli dei beneficiari, non possono agire sui beni vincolati *ex art. 2645-ter c.c.*, non essendo gli stessi di proprietà dei suddetti soggetti, ma bensì del fiduciario;

b) - i creditori personali del fiduciario non possono agire sui beni vincolati *ex art. 2645-ter c.c.*, in considerazione dell'effetto di "segregazione" previsto dalla suddetta disposizione;

c) - in caso di fallimento del fiduciario, dal combinato disposto degli artt. 79 ult. comma, e 45 l. fall., e *2645-ter c.c.*, si desume che i beni vincolati *ex art. 2645-ter c.c.* sono esclusi dal suddetto fallimento;

d) - sussiste invece responsabilità personale ed illimitata del fiduciario per le obbligazioni contratte per il fine di destinazione (la separazione prevista dall'*art. 2645-ter* è, infatti, solo "unilaterale" e "unidirezionale").

- *La trascrizione e la disciplina dei conflitti*:

1) - conflitto tra beneficiari e aventi causa dal proprietario dei beni vincolati (disponente o fiduciario): non è un vero e proprio conflitto *ex art. 2644 c.c.*; in ogni caso gli aventi causa che abbiano trascritto dopo la trascrizione dell'atto di destinazione soccombono e i loro diritti non sono opponibili ai beneficiari.

2) - conflitti tra proprietario dei beni vincolati e creditore pignorante (per debiti non riguardanti lo scopo di destinazione): ai sensi dell'*art. 2915, comma 1, c.c.*, prevale chi prima ha trascritto (il vincolo di destinazione o il pignoramento).

3) - conflitti tra proprietario dei beni vincolati e creditore pignorante (per debiti riguardanti lo scopo di destinazione): ai sensi dell'*art. 2645-ter c.c.*, prevale sempre il creditore pignorante.

4) - conflitti tra creditore pignorante (per debiti non riguardanti lo scopo di destinazione) e aventi causa dal proprietario dei beni vincolati: ai sensi dell'*art. 2645-ter c.c.*, se è stato trascritto il vincolo di destinazione prima del pignoramento, prevale comunque l'avente causa; in caso contrario, prevale chi prima ha trascritto (il pignoramento o l'atto di acquisto).

- 5) - conflitti tra creditore pignorante (per debiti riguardanti lo scopo di destinazione) e aventi causa dal proprietario dei beni vincolati: ai sensi dell'art. 2914 c.c., prevale chi prima ha trascritto (il pignoramento o l'atto di acquisto).
- 6) - conflitti tra beneficiari: non sono risolti con lo strumento della trascrizione.

- Il problema della rilevanza dell'art. 2645-*ter* c.c. ai fini della trascrizione del *trust*: le differenze di disciplina del *trust* "convenzionale" rispetto al vincolo ex art. 2645-*ter* c.c. attengono a profili sostanziali diversi da quello dell'opponibilità; la nuova disposizione fa venir meno definitivamente ogni argomento fondato sulla "incompatibilità" ex art. 12 della Convenzione dell'Aja; le norme italiane sulla trascrizione disciplinano, secondo i principi del diritto internazionale privato, gli effetti di opponibilità di negozi stranieri anche laddove questi ultimi siano caratterizzati da profili strutturali o funzionali diversi dai corrispondenti negozi di diritto italiano (cfr. ad esempio lo "sdoppiamento" tra negozio obbligatorio e traslativo in diritto tedesco; o le differenti discipline della devoluzione successoria in diritto comparato; il che non impedisce di ricorrere in tali casi alla trascrizione ex artt. 2643 e 2648 c.c.). L'art. 2645-*ter* c.c. consente pertanto anche la trascrizione del *trust*, la cui legittimazione deriva non dalla suddetta disposizione, bensì dalla Convenzione dell'Aja: sono quindi trascrivibili anche i *trusts* di scopo, i *trust* senza termine di durata, ecc.

- La trascrizione di *trusts* regolati da leggi straniere e in dipendenza di *atti perfezionati all'estero*; il problema della forma dell'atto ed il parallelo con gli altri negozi regolati da diritti stranieri e provvisti di forma "minore" rispetto a quella italiana (es., donazione stipulata in Svizzera, o in una giurisdizione di *common law*, priva quindi della forma dell'atto pubblico, e ciò nonostante certamente trascrivibile). La necessità del verbale di deposito di atto estero ex art. 106, n. 4, L.N.

- Trascrivibilità e *requisito della "attualità" del vincolo*: intrascrivibilità dei vincoli meramente preparatori (prelazione, opzione).

- Trascrizione, opponibilità ai terzi ed *effettività della destinazione*: violazioni e rimedi.

- *Facoltatività od obbligatorietà della trascrizione dell'atto di destinazione*: la distinzione tra atti di destinazione dal cui tenore risulta la programmata "realtà" del vincolo, ed atti di destinazione con effetti dichiaratamente solo obbligatori (*inter partes*), e delimitazione dell'obbligo notarile di trascrivere al primo caso soltanto.

- *Efficacia dichiarativa o costitutiva della trascrizione*, in rapporto all'effetto di "opponibilità ai terzi" ed all'effetto di "separazione patrimoniale".

- *Modalità della trascrizione:*

- 1) - trascrizione solo "contro" il titolare del bene vincolato;
- 2) - necessaria indicazione del regime patrimoniale del fiduciario acquirente nel quadro "C" della nota;
- 3) - dati da riportare nel quadro "D" della nota di trascrizione: contenuto del vincolo; termine di durata; altre cause di cessazione del vincolo; indicazione dei beneficiari e delle relative situazioni giuridiche soggettive; specificazione dello scopo e quindi dell'interesse meritevole di tutela oggetto del vincolo; indicazione del fiduciario e delle relative cause di cessazione e sostituzione; poteri di amministrazione e di disposizione del fiduciario; eventuali divieti convenzionali di alienazione connessi alla destinazione. Conseguenze dell'omessa specificazione nel quadro "D" di taluno dei suddetti elementi.

- *Successiva modifica di uno dei "termini" del vincolo di destinazione* (contenuto, scopo, beneficiari, poteri del fiduciario, modalità accessorie, ecc.): necessità di atto pubblico (per ragioni di simmetria formale e anche di natura pubblicitaria); annotazione a margine della trascrizione già eseguita delle modifiche effettuate.

- *Cessazione della destinazione:* annotazione a margine della trascrizione o cancellazione; necessità di atto autentico a tal fine (arg. ex artt. 2657 e 2668 c.c.); problema dell'individuazione dei soggetti legittimati a consentire alla suddetta annotazione.

- *Trascrizione di altri atti relativi ai beni vincolati:*

- 1) - trascrizione della sostituzione del fiduciario;
- 2) - trascrizione degli eventuali atti di alienazione da parte del fiduciario.

## Profili tributari

### 1) - *Imposte indirette.*

**A) - Il trattamento tributario della costituzione del vincolo di destinazione ai sensi del d.l. n. 262/2006:**

#### - ATTI TRA VIVI:

1) - Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, a favore del coniuge o di parenti in linea retta:

- Imposta di registro: esente
- Imposta ipotecaria: 3%

2) - Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, a favore di parenti fino al quarto grado (diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta), di affini in linea retta, di affini in linea collaterale fino al terzo grado:

- Imposta di registro: 2%
- Imposta ipotecaria: 3%

3) - Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, a favore di parenti oltre il quarto grado, di affini in linea collaterale oltre il terzo grado o di estranei:

- Imposta di registro: 4%
- Imposta ipotecaria: 3%

#### - ATTI PER CAUSA DI MORTE:

- Si applica l'imposta ipotecaria proporzionale con l'aliquota del 3% (fissa se i beneficiari sono i parenti in linea retta o il coniuge e il bene vincolato è l'abitazione principale del defunto, fino a concorrenza del valore di euro 250.000). Non si applica imposta di registro.

**B) - Il trattamento tributario della costituzione del vincolo di destinazione ai sensi della legge di conversione del d.l. n. 262/2006:**

#### - ATTI TRA VIVI:

1) - Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, su beni di qualsiasi tipo, a favore del coniuge o di parenti in linea retta:

- Imposta di donazione: 4 % (sul valore complessivo eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.000.000);
- Imposta ipotecaria: € 168

2) - Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, su beni di qualsiasi tipo, a favore di parenti fino al quarto grado (diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta), di affini in linea retta, di affini in linea collaterale fino al terzo grado:

- Imposta di donazione: 6 %
- Imposta ipotecaria: € 168

3) - Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, su beni di qualsiasi tipo, a favore di parenti oltre il quarto grado, di affini in linea collaterale oltre il terzo grado o di estranei:

- Imposta di donazione: 8 %
- Imposta ipotecaria: € 168

- ATTI PER CAUSA DI MORTE:

- Non è prevista applicazione di imposte di successione per i vincoli di destinazione. L'imposta ipotecaria si applica in misura fissa.

- Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali al vincolo di destinazione, occorre indicare in atto il valore del vincolo (da non confondersi con il valore dei beni vincolati).

- La tassazione in misura proporzionale riguarda solo i vincoli previsti "a favore" di beneficiari determinati. Conseguentemente, deve ritenersi non applicabile tale tassazione ai vincoli di costituzione di fondo patrimoniale, ai trusts di scopo, agli atti d'obbligo in materia urbanistica.

**C) - Il trattamento tributario dell'atto di trasferimento *fiduciae causa* (dal disponente al fiduciario).**

- Secondo l'Amministrazione finanziaria, si applica l'imposta di registro proporzionale con l'aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986). Secondo il C.N.N. ed altri interpreti, si applica l'imposta di registro in misura fissa (l'atto non avrebbe valore patrimoniale, in quanto non vi è trasferimento di ricchezza, ma mero trasferimento "strumentale" al fiduciario).

- Si applicano comunque le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, secondo le regole ordinarie.

**D) - Il trattamento tributario dell'atto di ritrasferimento da parte del fiduciario ai beneficiari.**

- Trattandosi di liberalità indiretta da parte del disponente, si applica la relativa imposizione (imposta di registro nel vigore del d.l. n. 262/2006; imposta di donazione nella relativa legge di conversione). Sorge, pertanto, un problema di doppia imposizione, rispetto a quella già applicata in relazione alla costituzione del vincolo.

- Si applicano comunque le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, secondo le regole ordinarie.

**2) - *Imposte dirette ed Iva.***

L'art. 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006), in vigore dal 1° gennaio 2007, ha modificato gli artt. 44 e 73 del d.p.r. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi), e l'art. 13 del d.p.r. n. 600/1973 (contenente disposizioni in tema di accertamento), prevedendo espressamente la soggettività tributaria del trust. In particolare:

1) - il trust viene incluso, accanto alle società ed altri enti soggetti ad Ires, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (art. 73, comma 1, lett. *b*), *c*) e *d*) del t.u.i.r.);

2) - nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (art. 73, comma 2, del t.u.i.r.). E' quindi prevista la "trasparenza" del trust, con tassazione dei redditi in capo ai beneficiari, indipendentemente dalla relativa percezione degli stessi;

3) - si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trusts e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi dai c.d. paradisi fiscali, allorché almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato che non sia un "paradiso fiscale", quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi (art. 73, comma 3, del t.u.i.r.);

4) - i redditi come sopra imputati ai beneficiari sono qualificati come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. *g-sexies*), del t.u.i.r.);

5) - ai sensi del novellato art. 13, lett. *b*) e *g*), del d.p.r. n. 600/1973, sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche i trusts, con regole

differenti a seconda che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

- Nell'ipotesi in cui il fiduciario-mandatario sia imprenditore e ricorrano gli altri presupposti di legge, la prestazione di servizi resa dal mandatario al mandante è soggetta ad IVA (art. 3, comma 3, ed art. 13, comma 2, del D.P.R. 633/1972).

## Affidamenti fiduciari di diritto italiano e trusts: differenze

- Termine di durata dell'affidamento.
- Responsabilità dell'affidatario con il suo patrimonio personale per le obbligazioni contratte in qualità di fiduciario (separazione patrimoniale unilaterale).
- Esclusione di ingerenza del disponente nell'amministrazione dei beni in trust.
- Poteri dell'autorità giudiziaria in relazione al trust (revoca e sostituzione del trustee; direttive al trustee; modifiche dell'atto istitutivo).
- Ammissibilità ed opponibilità del trust di scopo.
- Mancanza di una esclusione legislativa dei beni "affidati" dalla successione del fiduciario; problema conseguente della possibile esclusione dalla suddetta successione configurando la "proprietà fiduciaria" come proprietà temporanea o risolubile per effetto della morte del fiduciario.
- Mancanza di una esclusione legislativa dei beni "affidati" dal regime patrimoniale di comunione legale dei beni del fiduciario; ricostruzione in via interpretativa di una possibile esclusione dalla comunione legale basata sulla strumentalità dell'acquisto e rapporto con la teoria che identifica gli acquisti *ex art. 177, lett. a), c.c.*, con gli "investimenti".
- Assenza di una disciplina del "protector", o guardiano; revocabilità dell'eventuale mandatario a tal fine nominato, ai sensi dell'art. 1723 c.c., da parte del disponente-mandante o dei suoi eredi.
- Poteri e doveri del mandatario/fiduciario in rapporto a quelli del trustee.
- Revocabilità del mandatario/fiduciario da parte del disponente; irrevocabilità del trustee da parte del disponente.
- Revocabilità e modificabilità del beneficio derivante dal vincolo di destinazione da parte del disponente, se costituito con atto unilaterale, ai sensi dell'art. 1411 c.c.; normale irrevocabilità ed immodificabilità nel caso del trust.
- Modifica dei termini del vincolo da parte del fiduciario: *ius variandi* unilaterale e sue limitazioni; differenze con il potere di modifica del trust che può essere attribuito al trustee.

- Surrogazione reale del vincolo in trust; inapplicabilità all'affidamento fiduciario.

## Tecniche redazionali dell'atto di destinazione

1) - *Disciplina convenzionale di carattere generale.*

- Dettagliata individuazione dell'interesse meritevole di tutela a fronte del quale è previsto il vincolo.

- "Affidamento a se stesso"; rapporto con il trust autodichiarato; pregnanza del controllo di meritevolezza; unilateralità dell'atto di destinazione; impossibilità di affidamento a se stesso con previsione del disponente quale unico beneficiario del vincolo (necessaria "alterità soggettiva" del beneficiario rispetto al disponente).

- Problema della perdurante necessità nel tempo della meritevolezza di tutela *ex art. 2645-ter c.c.*; regolamentazione convenzionale delle conseguenze del successivo venir meno della meritevolezza (ad es., previsione di una causa di cessazione del vincolo in tale circostanza).

- Determinazione o determinabilità dei beneficiari: rilievo interpretativo degli artt. 631, comma 2, e 778, comma 2, c.c.; problema della validità della clausola che rimetta la determinazione dei beneficiari al "mero arbitrio" del fiduciario o di un terzo.

- Precisazioni in ordine alla trasferibilità, *inter vivos* o *mortis causa*, dei diritti attribuiti ai beneficiari, ed alla necessità o meno - in tal caso - del consenso del disponente, dei suoi eredi, di altri soggetti. Eventuale precisazione dei requisiti soggettivi che dovranno possedere i cessionari dei diritti dei beneficiari. Eventuale regolamentazione dell'attribuzione del diritto in caso di morte del beneficiario persona fisica, o di estinzione o trasformazione dell'ente beneficiario.

- Eventuale attribuzione al beneficiario di un diritto personale di godimento (atipico) avente ad oggetto il bene.

- Precisazioni in ordine alle possibili azioni spettanti al beneficiario (es., inibitoria di determinate attività; diritto ad ottenere la rimessione in pristino dell'immobile; ecc.).

- E' possibile includere tra i beneficiari finali anche soggetti nascituri, nei limiti consentiti dagli artt. 462, comma 3, e 784, comma 1, c.c.

- Affidamento fiduciario con attribuzione di diritti di credito ai beneficiari (contratto a favore di terzo): trasmissibilità *mortis causa* dei suddetti diritti salva

diversa previsione negoziale; esclusione, in quanto meri diritti di credito, dalla comunione legale dei beni del beneficiario.

- Affidamento fiduciario senza attribuzione di diritti ai beneficiari, neanche condizionati (contratto con beneficio al terzo): sua utilità nel caso in cui possono sussistere problemi di salvaguardia rispetto ad azioni cautelari o esecutive sui beni dei medesimi beneficiari.

- Diritti di credito dei beneficiari sospensivamente condizionati o a termine iniziale: decesso del beneficiario e trasmissibilità *mortis causa* dell'aspettativa; intrasmissibilità nell'ipotesi in cui la condizione sospensiva consista nella sopravvivenza del beneficiario al termine dell'affidamento.

- *Expressio causae* relativa ai rapporti tra disponente e beneficiari: funzioni solutoria, liberale, di garanzia.

- Eventuale pattuizione di onerosità del vincolo nei rapporti tra disponente e beneficiario.

- Eventuale regolamentazione della sopravvenuta eccessiva onerosità del vincolo per il proprietario, ad esempio precisandone l'aleatorietà e quindi l'inapplicabilità del rimedio *ex art. 1467 c.c.*

- Eventuale accollo delle imposte dirette relative al bene vincolato a soggetti diversi dal proprietario (es., ai beneficiari), *ex art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000.*

- Eventuale accollo, entro il limite massimo del valore del bene vincolato, degli obblighi di risarcimento derivanti da responsabilità civile verso terzi - *ex artt. 2051 e 2053 c.c.* - a soggetti diversi dal proprietario (es., ai beneficiari cui sia attribuito il godimento del bene), con eventuale previsione di un'assicurazione obbligatoria.

## 2) - *Regolamentazione dei profili reali del vincolo di destinazione.*

- Esatta precisazione dell'oggetto del vincolo, con la specificazione in ordine alla ricomprensione o meno, nel vincolo stesso, delle accessioni (future costruzioni, piantagioni).

- Determinazione della natura totale o parziale del vincolo (e quindi se residuo in capo al proprietario del bene vincolato facoltà di godimento dello stesso, anche in relazione ai frutti civili, ad esempio entro un certo limite di valore). Dettagliata determinazione delle attività consentite e di quelle vietate

in capo al proprietario; precisazione che le attività non espressamente previste devono ritenersi consentite (o vietate).

- Eventuale regolamentazione delle sopravvenienze (es., mutamento di destinazione urbanistica del terreno vincolato; perimento dell'edificio vincolato), e delle loro conseguenze sul permanere o meno del vincolo.

- Individuazione, nell'atto di destinazione, dei soggetti "interessati" legittimati ad agire per la tutela del vincolo (es., familiari del disponente; associazioni o fondazioni; enti pubblici; ecc.).

- Previsione convenzionale della possibilità per il beneficiario di rinunciare al diritto attribuitogli, e conseguente regolamentazione della sorte del vincolo in tale ipotesi.

- Previsione convenzionale della sorte del vincolo in caso di confusione, nel medesimo soggetto, delle posizioni di proprietario del bene vincolato e di beneficiario.

- Disciplina convenzionale delle cause di cessazione del vincolo, oltre alla scadenza del termine (morte del beneficiario; condizioni risolutive; conseguimento o sopravvenuta impossibilità della destinazione programmata; attribuzione di un diritto potestativo al disponente o a terzi).

- Individuazione nell'atto di destinazione dei soggetti legittimati a consentire all'annotazione in margine alla trascrizione in presenza di cause di cessazione del vincolo.

- Abuso o inadempimento del fiduciario e violazione della destinazione; previsione convenzionale della cessazione del vincolo (e quindi della relativa opponibilità ai terzi); previsione convenzionale del risarcimento del danno e di eventuali clausole penali.

- Gestione dinamica e previsione convenzionale della facoltà di alienazione e reimpiego dei beni vincolati; previsione convenzionale dell'obbligo del fiduciario di rendere opponibile il vincolo sul bene oggetto di surrogazione reale a mezzo di ulteriore trascrizione. Previsione convenzionale dell'obbligo del proprietario di indicare, nell'atto di alienazione, l'esistenza del vincolo, e di informare i beneficiari della medesima alienazione.

- Affidamenti fiduciari con divieto convenzionale di alienazione (o di altri atti dispositivi): problema della idoneità del termine *ex* art. 2645-*ter* c.c. a fronte del "conveniente limite di tempo" richiesto dall'art. 1379 c.c. (arg. *ex* artt. 169 e 694 c.c.); distinzione tra gli atti di alienazione compatibili ed incompatibili

con la destinazione programmata e relative differenze di disciplina agli effetti dell'art. 1379 c.c.

- Previsione convenzionale della "proprietà risolubile" in capo al fiduciario, relativamente ai beni destinati *ex art. 2645-ter c.c.*, in dipendenza della morte di quest'ultimo, o di altre vicende (ad esempio, sopravvenuta incapacità del fiduciario; determinate gravi violazioni degli obblighi fiduciari).

- Eventuale attribuzione della proprietà dei beni vincolati ad altro fiduciario (sostituto), sospensivamente condizionata al verificarsi della risoluzione del primo trasferimento fiduciario.

- Tecnica negoziale idonea al fine di sopperire alla sopravvenuta impossibilità della destinazione programmata (morte dei beneficiari, ragioni oggettive, ecc.): clausola risolutiva dell'attribuzione patrimoniale al fiduciario.

### 3) - *Regolamentazione del mandato fiduciario e dei profili obbligatori.*

- In caso di lunga durata dell'affidamento fiduciario, considerata la prescrittibilità dei diritti del mandante-disponente nei confronti del mandatario, è opportuno prevedere nell'atto di affidamento un obbligo di ricognizione decorsi nove anni dalla nascita dell'obbligazione (sul modello dell'obbligo previsto dall'art. 1870 c.c.), e così anche successivamente.

- E' possibile attribuire la proprietà dei beni vincolati ad un fiduciario, e contestualmente prevedere l'obbligo di quest'ultimo di attribuire i poteri di amministrazione e gestione dei medesimi beni ad un altro mandatario, diverso dal proprietario dei beni stessi.

- Può essere facoltativamente nominato, in veste di "guardiano", un altro mandatario, con l'incarico di sorvegliare l'operato del fiduciario (arg. *ex art. 629 c.c.*), in particolare nel periodo successivo all'eventuale decesso del disponente, ed eventualmente di agire per l'adempimento del vincolo (*ex art. 2645-ter*), nonché, facoltativamente, con il potere di revocare e sostituire il mandatario-fiduciario.

- Morte del fiduciario ed obbligo dei di lui eredi di assumere i provvedimenti richiesti dalle circostanze (ad es., per salvaguardare i beni affidati), *ex art. 1728*, ultimo comma, c.c.

- Attribuzione convenzionale ad un terzo (es., guardiano), nel caso di risoluzione dell'attribuzione patrimoniale per morte o sopravvenuta incapacità del fiduciario, o per altre ragioni, del potere di attribuire la proprietà dei beni destinati ad un altro soggetto, da designarsi quale nuovo fiduciario.

- Fattispecie in cui il fiduciario è uno dei beneficiari: clausole che regolano il conflitto di interessi tra il medesimo fiduciario e gli altri beneficiari (eventualmente richiesta del parere vincolante di un guardiano, o proibizione di compimento di determinate attività).
- Rimedi contrattuali ordinari nell'affidamento fiduciario: in particolare, risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta a beneficio del fiduciario.
- Attribuzione convenzionale di poteri al disponente: poteri di indirizzo (es., autorizzazione di determinati atti, ecc.), di veto, di diretto intervento (es., sostituzione successiva dei beneficiari, o del fiduciario); trasmissibilità *mortis causa* dei suddetti poteri nell'ipotesi in cui il disponente abbia diritto alla restituzione al termine dell'affidamento; nell'ipotesi invece in cui il disponente abbia unicamente poteri finalizzati a garantire l'attuazione della destinazione a beneficio di terzi, può essere prevista l'attribuzione *post mortem* di tali poteri ad altri soggetti diversi dai suoi eredi.
- Disciplina convenzionale dei poteri discrezionali del fiduciario (ad es., nell'individuazione dei beneficiari o nella determinazione dell'oggetto delle attribuzioni); il problema del "mero arbitrio" del fiduciario (cfr. art. 1349 c.c.), in rapporto alle problematiche analizzate in dottrina e giurisprudenza sull'arbitraggio della parte contrattuale.
- Disciplina convenzionale dell'obbligo di buona fede del fiduciario.
- Previsione convenzionale dell'obbligo del fiduciario di menzionare, negli atti relativi ai beni destinati, l'esistenza del vincolo (arg. *ex art. 2447-quinquies*, ultimo comma, c.c.), e quindi dell'obbligo del medesimo fiduciario di far risultare la propria qualità rispetto a tali beni, in modo che l'altro contraente ne abbia conoscenza.
- Previsione convenzionale di obblighi strumentali del fiduciario (obbligo di evitare la confusione dei patrimoni, contabilità, rendiconti, ecc.).
- Possibile individuazione convenzionale degli "interessati" agli effetti dell'art. 2645-*ter* c.c. (cfr. anche artt. 648, comma 1, e 793, comma 3, c.c.).
- Possibile previsione convenzionale dell'obbligo del fiduciario di prestare idonea garanzia, eventualmente solo in presenza di specifiche situazioni (arg. *ex art. 784*, comma 3, c.c.); eventuale previsione di cauzioni da versarsi contestualmente al trasferimento fiduciario.
- Eventuale previsione convenzionale di gratuità dell'affidamento fiduciario, in deroga all'art. 1709 c.c.

- Previsione convenzionale della facoltà dell'affidatario di prelevare il proprio compenso dai redditi prodotti dai beni affidatigli.
- Previsione convenzionale della revocabilità dell'affidamento fiduciario ad opera del disponente o di un terzo (ad es., il guardiano); problema dell'applicabilità dell'art. 1725 c.c. (risarcimento del danno al fiduciario) in caso di revoca in assenza di giusta causa; affidamento fiduciario nell'interesse anche del fiduciario o di terzi e art. 1723 c.c.
- Clausole sulla sostituzione del fiduciario: attribuzione convenzionale del potere di sostituzione allo stesso fiduciario, al disponente, ad un terzo (es., guardiano).
- Facoltà del fiduciario di rinunciare all'incarico: disciplina dell'art. 1727 c.c.
- Clausola sull'esecuzione in forma specifica degli obblighi traslativi in capo al fiduciario (*ex artt. 2932 e 1706, comma 2, c.c.*).
- Eventuali clausole penali per violazione degli obblighi in capo al fiduciario.
- Mandato nell'interesse del mandatario e di terzi: non si estingue, *ex art. 1723, comma 2, c.c.*, per morte o sopravvenuta incapacità del mandante-disponente.
- Eventuale deroga alla regola dell'estinzione del mandato per morte del mandatario.
- Clausole in deroga alla disciplina dispositiva del contratto di mandato (artt. 1706 ss. c.c.): cfr., salvi gli adattamenti necessari od opportuni, PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, II, Milano 2001, p. 266 ss.

## Casistica<sup>2</sup>

Di seguito vengono sommariamente descritti alcuni possibili impieghi dello strumento dell'affidamento fiduciario con vincolo di destinazione.

### **A) - AFFIDAMENTI FIDUCIARI PER REALIZZARE BISOGNI DI TIPO FAMILIARE ED ESIGENZE PARASUCCESSORIE.**

#### **1) - Affidamento fiduciario di beni immobili e/o titoli di credito a beneficio di soggetti attualmente minori di età.**

- Il disponente destina determinati beni (beni immobili e/o titoli di credito) a beneficio dei propri nipoti *ex filio*, trasferendone al figlio la proprietà, gravata da vincolo di destinazione a favore dei nipoti suddetti: il tutto per finalità di solidarietà familiare, ed al fine di assicurare ai suddetti beneficiari il conseguimento dei redditi dei beni, e successivamente della proprietà dei beni stessi.

Il figlio, fiduciario, avrà quindi il compito di:

- a) - amministrare e gestire i suddetti beni, accumulando i relativi redditi fino al compimento della maggiore età dei nipoti del disponente (con facoltà, eventualmente, di utilizzare una certa quantità di detti redditi a proprio vantaggio);
- b) - non appena i suddetti nipoti avranno compiuto la maggiore età (salve esigenze imprevedute), assegnare le somme accumulate ai suddetti beneficiari, per le loro esigenze di mantenimento ed istruzione universitaria;
- c) - trasferire la proprietà degli immobili e dei titoli ai beneficiari medesimi nel momento in cui il più giovane di essi avrà compiuto una determinata età.

#### **2) - Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare il godimento di beni alla prima generazione di discendenti, con esclusione dell'attribuzione in proprietà ai rispettivi eredi.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad un fiduciario, con l'incarico di:

- a) - amministrarli e gestirli, consentendone il godimento ai propri figli (beneficiari iniziali), in adempimento ai propri doveri di solidarietà familiare;
- b) - verificatasi la morte dei suddetti figli, trasferire la proprietà dei suddetti immobili ad altro soggetto (beneficiario finale), diverso dagli eredi dei figli medesimi, per finalità meritevoli di tutela riferibili al medesimo beneficiario finale.

---

<sup>2</sup> La casistica è tratta, con gli opportuni adattamenti, da PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003, p. 934 ss. (ove riferimenti di dottrina e giurisprudenza e relative formule di clausole). Cfr. anche LUPOI, *Trusts*, Milano 2001, p. 630 ss.; LUPOI, *L'atto istitutivo di trust*, Milano 2005, p. 513 ss.

**3) - Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare una determinata devoluzione dei beni di famiglia, nell'ipotesi in cui il figlio del disponente non lasci discendenti.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad un fiduciario, per fini di solidarietà familiare, con l'incarico di:

*a)* - amministrarli e gestirli;

*b)* - consentirne il godimento al figlio del disponente (beneficiario iniziale);

*c1)* - nel caso in cui il figlio del disponente abbia dei figli, al compimento della maggiore età degli eventuali nipoti del disponente, figli del beneficiario iniziale, trasferirne la proprietà ai suddetti nipoti (beneficiari finali);

*c2)* - in alternativa, nell'ipotesi di morte del beneficiario iniziale senza lasciare discendenti, trasferire i suddetti beni ad altro soggetto, già individuato dal disponente o da individuarsi ad opera del fiduciario nell'ambito di una cerchia di soggetti predeterminata, per finalità meritevoli di tutela riferibili al soggetto designato o da designarsi (beneficiario finale).

**4) - Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare il godimento di determinati immobili alla convivente del disponente, con esclusione dei di lei eredi.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni immobili ad un fiduciario, per finalità di solidarietà familiare, con l'incarico di:

*a)* - amministrarli e gestirli;

*b)* - consentirne il godimento alla convivente del disponente (beneficiaria iniziale), vita natural durante della stessa, in adempimento di obbligazione naturale nei suoi confronti;

*c)* - verificatasi la morte della suddetta convivente, trasferire la proprietà degli immobili ai figli di primo letto del disponente (beneficiari finali).

**5) - Affidamento fiduciario di azienda (o di partecipazioni sociali), al fine di assicurare la continuazione generazionale dell'impresa del disponente.**

- Il disponente trasferisce la proprietà dell'azienda relativa alla sua impresa individuale (ovvero una partecipazione sociale) ad un manager, proprio fiduciario, affinché questi:

*a)* - la gestisca, nell'interesse dei figli del disponente (beneficiari), attualmente minori di età;

*b1)* - ne trasferisca la proprietà ai beneficiari medesimi (ovvero a società tra gli stessi costituita), non appena il più giovane degli stessi abbia raggiunto la maggiore età;

*b2)* - in alternativa, ne trasferisca la proprietà a quello o quelli dei beneficiari che manifestino l'intenzione di continuare l'attività d'impresa, in forma

individuale o societaria, liquidando in denaro la quota spettante al beneficiario, od ai beneficiari, che non intendano continuare detta attività.

Il tutto con la finalità, meritevole di tutela, di assicurare la continuità di gestione dell'impresa familiare, con attribuzione al fiduciario del potere di compiere ogni scelta dallo stesso ritenuta opportuna ai fini dell'individuazione dei beneficiari finali, i quali, da parte loro, hanno solo il diritto a che la scelta venga effettuata entro un dato termine, senza poter null'altro pretendere; salvo comunque il diritto di tutti i beneficiari, una volta divenuti maggiorenni, di ottenere all'unanimità lo scioglimento del vincolo.

Note:

- Rischio fallimento per il fiduciario.

**6) - Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare il godimento di determinati beni al figlio del disponente, sottraendoli nel contempo alle azioni dei creditori del figlio medesimo, ed al rischio della sua prodigalità.**

- Il disponente trasferisce ad un fiduciario il diritto di proprietà di determinati beni, con l'incarico di:

*a)* - amministrarli e gestirli;

*b)* - attribuirne annualmente le rendite al figlio del disponente (beneficiario iniziale), con la precisazione peraltro che non si tratta di un contratto a favore di terzi, e che quindi il beneficiario suddetto non acquista nessun diritto di credito in virtù del contratto;

*c)* - nel caso in cui vi sia il rischio che i diritti attribuiti al beneficiario siano sottoposti ad azioni cautelari od esecutive, e quindi con la finalità di salvaguardare il patrimonio destinato al figlio (con finalità quindi solidali nei confronti di quest'ultimo), sospendere il pagamento dei redditi;

*d)* - trasferire infine i suddetti beni, o quelli che saranno stati acquistati in loro sostituzione, ai figli del beneficiario iniziale e nipoti del disponente (beneficiari finali), per finalità di solidarietà familiare.

**7) - Affidamento fiduciario finalizzato a consentire al coniuge del disponente il godimento di determinati beni e dell'eventuale ricavato della loro alienazione in caso di bisogno, con attribuzione finale a favore dei figli del medesimo disponente.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad un fiduciario, per finalità di solidarietà familiare, con l'incarico di:

*a)* - amministrarli e gestirli;

*b1)* - attribuirne annualmente le rendite al coniuge del disponente (beneficiario iniziale), vita natural durante di quest'ultimo;

*b2)* - in alternativa, in presenza di uno stato di bisogno del suddetto coniuge, alienare i suddetti beni in tutto o in parte, impiegandone il ricavato al fine di soddisfare i bisogni emersi;

c) - trasferire infine, alla morte del coniuge, la proprietà dei suddetti beni, o il residuo del ricavato della relativa alienazione, ai figli del disponente (beneficiari finali).

8) - **Affidamento fiduciario con finalità di attribuzione di beni *post mortem* ad un terzo, ma con clausola di salvaguardia dei diritti dei legittimari.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad un fiduciario, con la previsione di uno specifico vincolo di destinazione, finalizzato a:

a) - attribuirne dopo la sua morte la proprietà a determinati beneficiari, diversi dai legittimari del disponente, per finalità meritevoli di tutela riferibili ai beneficiari medesimi;

b) - garantire che il fiduciario e/o i beneficiari soddisfino, in ogni momento e su richiesta dei legittimari, le ragioni di questi ultimi, quali derivanti dagli articoli 536 e seguenti del codice civile; cosicché sia il fiduciario che i beneficiari siano solidalmente obbligati nei confronti dei legittimari a trasferire agli stessi parte dei beni vincolati, ovvero una somma di denaro, di valore o importo pari a quello delle quote di legittima agli stessi spettanti, con spese a carico del patrimonio vincolato o dei beneficiari.

9) - **Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare una efficiente gestione dei beni del disponente, con la corresponsione a quest'ultimo e ai suoi discendenti delle relative rendite.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad un fiduciario, per finalità di solidarietà familiare riferibili ai figli del disponente medesimo, con l'incarico di:

a) - amministrarli e gestirli, procedendo eventualmente ad alienazioni e reimpieghi quando ritenuto opportuno;

b) - corrispondere, sia a favore di esso disponente che a favore dei di lui figli, una somma annua vitalizia durante;

c) - assicurare la devoluzione finale dei beni ai figli del disponente, secondo le disposizioni impartite dal disponente medesimo.

10) - **Affidamento fiduciario finalizzato a provvedere ai bisogni di un figlio disabile.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad uno dei suoi due figli (fiduciario e beneficiario finale), con l'incarico di:

a) - provvedere ai bisogni presenti e futuri dell'altro figlio del disponente, disabile (beneficiario iniziale), eventualmente alienando, in tutto od in parte, i suddetti beni, e reimpiegando per i suddetti bisogni il ricavato;

b) - trattenere quindi la proprietà dei beni residui dopo la morte del disabile suddetto.

**11) - Affidamento fiduciario finalizzato a garantire il mantenimento dei genitori anziani del disponente, con devoluzione finale della proprietà ai figli del disponente medesimo.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di determinati beni ad un fiduciario, con l'incarico di:

- a) - amministrarli e gestirli;
- b) - destinare i redditi dei suddetti beni per il mantenimento dei propri anziani genitori (beneficiari iniziali), affinché gli stessi possano usufruire per il futuro di un tenore di vita pari a quello attuale, e continuare a vivere nella propria abitazione, debitamente assistiti; con il potere di alienare tutti o parte dei suddetti beni ove le necessità dei beneficiari iniziali lo richiedessero;
- c) - dopo la morte dell'ultimo dei genitori, trasferire la proprietà dei suddetti beni ai figli del disponente (beneficiari finali).

**12) - Vincolo di destinazione finalizzato ai bisogni della famiglia di fatto e dei figli di primo letto dei disponenti.**

- Due conviventi *more uxorio*, al fine di regolamentare i loro reciproci rapporti patrimoniali, avuto anche riguardo all'interesse dei figli nati dalla loro unione, nonché dei figli che ciascuno di essi ha avuto dal proprio precedente matrimonio, costituiscono un vincolo di destinazione (mantenendo la proprietà dei suddetti beni), vincolando quindi i beni medesimi ai bisogni della famiglia di fatto (e dei singoli componenti della stessa, con veste di beneficiari), con l'obbligo reciproco, a carico di entrambi i conviventi, di:

- a) - amministrare e gestire diligentemente i beni vincolati;
- b) - impiegare i redditi dei suddetti beni, di comune accordo, per le spese familiari, e per l'eccedenza investendoli in modo fruttifero (quindi beneficiari del vincolo sono, oltre agli stessi conviventi, anche i figli degli stessi); con la precisazione che il vincolo, nell'ipotesi di cessazione della convivenza, durerà comunque fino a quando tutti i figli avranno raggiunto la piena indipendenza economica, in ogni caso entro il limite di durata previsto dall'atto istitutivo o dalla legge;
- c) - trasferire infine, al termine del vincolo, la proprietà dei beni a tutti i figli dei disponenti, secondo un determinato piano di ripartizione.

**13) - Affidamento fiduciario finalizzato a garantire l'attuazione degli accordi tra i coniugi nella separazione consensuale.**

- In sede di separazione consensuale tra coniugi, uno di essi trasferisce determinati beni ad un fiduciario, con l'incarico di:

- a) - amministrarli e gestirli;
- b) - utilizzare i redditi dei suddetti beni, in tutto od in parte, per il mantenimento del coniuge e dei figli del disponente ("beneficiari"), tenendo

conto della variabilità nel tempo sia delle esigenze dei beneficiari suddetti, sia degli importi necessari a tal fine;

c) - trascorso un dato termine (ad esempio, a seguito del compimento della maggiore età dei figli), trasferire la proprietà dei suddetti beni ai beneficiari, secondo un dato piano di ripartizione;

d) - cessare la corresponsione di qualsiasi assegno al coniuge, in caso di nuove nozze del medesimo, o di instaurazione di un nuovo rapporto di convivenza.

**14) - Affidamento fiduciario finalizzato a rimandare la scelta dei beneficiari ad un momento successivo alla morte del disponente.**

- Il disponente, proprietario di determinati beni immobili, al fine di far pervenire, in data successiva alla sua morte, i suddetti beni ai propri figli (beneficiari finali), al verificarsi di una determinata condizione (ad esempio, completamento degli studi, verifica delle relative capacità professionali e reddituali, ecc.), trasferisce la nuda proprietà degli stessi - riservandosene l'usufrutto vitalizio - ad un fiduciario, con l'incarico:

a) - di amministrarli e gestirli, vita natural durante di esso disponente, nell'interesse di esso stesso disponente (beneficiario iniziale), nonché dopo la sua morte nell'interesse dei di lui figli;

b) - trasferire il diritto di proprietà sui suddetti beni, alla morte del disponente, ai beneficiari finali, secondo un dato piano di ripartizione, che tenga conto delle condizioni previste nell'atto istitutivo.

**B) - AFFIDAMENTI FIDUCIARI CON FINALITÀ FILANTROPICHE.**

**15) - Affidamento di beni ad enti con scopo di beneficenza con trasferimento successivo a favore dei discendenti del disponente.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di un dato bene ad un'associazione o fondazione (ente non lucrativo), al fine di:

a) - devolverne le rendite annuali a scopi di beneficenza;

b) - trasferire - alla scadenza di un dato termine - il medesimo bene ai discendenti del disponente (beneficiari) che saranno in quel momento in vita.

**16) - Affidamento fiduciario ad una fondazione con la previsione di un vincolo di destinazione a determinate, specifiche finalità.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di alcuni beni ad una fondazione (beneficiario), al fine di consentire la fruizione da parte del pubblico dei suddetti beni culturali, ed al fine di provvedere alla relativa manutenzione e conservazione.

Note:

- Il vincolo di destinazione (*ex art. 32 c.c.*) non è trascrivibile, in difetto di beneficiari.

**C) - AFFIDAMENTI FIDUCIARI PER AGEVOLARE LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE, O PER PREVENIRLE.**

**17) - Affidamento fiduciario di somme o valori al notaio al fine di garantire un determinato "risultato" relativo ad un atto dallo stesso stipulato.**

- Le parti di un contratto di compravendita immobiliare affidano fiduciariamente una determinata somma di denaro ad un notaio, con l'incarico:

a) - di corrispondere detta somma al venditore se - eseguita la trascrizione - sia successivamente verificata da parte del medesimo notaio l'inesistenza di formalità pregiudizievoli;

b) - di corrispondere invece la somma in oggetto al compratore in presenza di formalità pregiudizievoli.

Note:

- Non essendo possibile una pubblicità legale relativamente alle somme di denaro, il vincolo non è opponibile ai terzi, salvo che si ricorra ad un *trust*.

**18) - Affidamento fiduciario di una cauzione ad un terzo.**

- Le parti di un contratto, nel quale è pattuita la prestazione di una determinata cauzione a garanzia dell'adempimento di determinate obbligazioni, affidano fiduciariamente la relativa somma ad un terzo fiduciario, con l'incarico:

a) - di investire la suddetta somma secondo determinate istruzioni;

b1) - di corrispondere la somma al debitore alla scadenza pattuita, se non si è verificato - a giudizio del medesimo fiduciario - inadempimento imputabile al debitore stesso;

b2) - di corrispondere, viceversa, la somma al creditore alla medesima scadenza, se vi è stato inadempimento imputabile al debitore.

Note:

- Non essendo possibile una pubblicità legale relativamente alle somme di denaro, il vincolo non è opponibile ai terzi, salvo che si ricorra ad un *trust*.

**19) - Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare l'acquisto della proprietà di un bene controverso al contendente vittorioso per effetto di un futuro giudicato.**

- In presenza di una controversia tra due soggetti in relazione alla proprietà di un determinato bene, gli stessi, in qualità di disponenti, ne trasferiscono la proprietà ad un fiduciario, con l'incarico di:

- a) - amministrarlo e gestirlo, investendone i redditi nel modo ritenuto più opportuno per conto dei disponenti (entrambi beneficiari);
- b) - trasferirne quindi la proprietà a quella delle parti, la cui titolarità sia riconosciuta con sentenza passata in giudicato.

**20) - Affidamento fiduciario finalizzato a realizzare i risultati di un "patto marciano".**

- Il disponente, in qualità di debitore, trasferisce la proprietà di un determinato bene ad un fiduciario, con l'incarico di:

- a) - amministrarlo e gestirlo;
- b) - procedere, non appena trovata una favorevole occasione, alla vendita del bene stesso, ed all'utilizzo del ricavato per il pagamento del proprio debito, compresi i ratei di interesse che matureranno fino al momento di detto pagamento, a favore del creditore (primo beneficiario);
- c) - attribuire il residuo al debitore (secondo beneficiario).

**D) - AFFIDAMENTI FIDUCIARI PER ESIGENZE DI NATURA IMPRENDITORIALE.**

**21) - Affidamento fiduciario finalizzato ad attribuire "efficacia reale" ad un sindacato di voto.**

- Alcuni soci di maggioranza intendono gestire unitariamente i diritti di voto relativamente alle partecipazioni azionarie di cui sono titolari; a tal fine i soci suddetti, in qualità di disponenti, trasferiscono ad un fiduciario la nuda proprietà delle azioni agli stessi spettanti, con riserva ai disponenti del diritto di usufrutto, ma con attribuzione al fiduciario del diritto di voto inerente a tali partecipazioni; con obbligo di attenersi, a tal fine, alle istruzioni che i disponenti, a maggioranza, forniranno per iscritto, sia in occasione delle assemblee ordinarie che delle assemblee straordinarie della società.

**22) - Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare una garanzia agli obbligazionisti di una società per azioni.**

- In occasione dell'emissione di prestito obbligazionario, al fine di assicurare una più efficiente garanzia a tutela degli obbligazionisti, viene vincolata a loro favore la totalità delle azioni di un'altra società, proprietaria, a sua volta, di immobili; i disponenti trasferiscono quindi ad un fiduciario le azioni della suddetta società, con l'incarico di:

- a) - curare, quale unico azionista, l'amministrazione degli immobili di proprietà della società, investendone prudentemente i redditi;

*b1)* - verificare, alla scadenza del prestito obbligazionario, se il rimborso agli obbligazionisti avvenga regolarmente, ritrasferendo, in tal caso, le azioni in oggetto ai disponenti;

*b2)* - in caso contrario, il fiduciario dovrà assumere le iniziative necessarie al rimborso del prestito, compresa, se del caso, l'alienazione delle azioni o degli immobili.

#### **E) - AFFIDAMENTI FIDUCIARI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA GESTIONE DI DETERMINATI BENI.**

##### **23) - Affidamento fiduciario finalizzato a realizzare una più efficiente attuazione di un piano di lottizzazione.**

- A seguito della stipula di una convenzione urbanistica di lottizzazione, che comporta a carico dei lottizzanti l'obbligo di eseguire determinate opere di urbanizzazione primaria, per una migliore gestione dei fondi da destinarsi all'esecuzione delle suddette opere, ed ai fini della migliore esecuzione unitaria delle stesse, i lottizzanti trasferiscono determinati beni ad un fiduciario, con incarico di:

*a)* - amministrarli e gestirli;

*b)* - alienarli ed utilizzare le somme ricavate per portare a compimento dette opere di urbanizzazione entro e non oltre una certa data, a vantaggio del Comune (primo beneficiario);

*c)* - restituire ai disponenti (secondi beneficiari) le somme in eccesso rispetto alle necessità delle realizzande opere.

##### **24) - Affidamento fiduciario finalizzato ad assicurare la gestione di determinati beni in presenza di un conflitto di interessi.**

- Il disponente, titolare di partecipazioni sociali che non può detenere per problemi di conflitto di interessi, o incompatibilità con la sua professione, trasferisce tali partecipazioni sociali ad un fiduciario, con l'incarico di:

*a)* - gestire ed amministrare le partecipazioni medesime, con esclusione del potere di alienarle e comunque di disporne;

*b)* - devolverne i redditi allo stesso disponente, ovvero ai di lui familiari ("beneficiari iniziali");

*c)* - allo scadere termine di durata, o al verificarsi della condizione previsti nell'atto istitutivo, ritrasferire le partecipazioni suddette al disponente o, in mancanza, ai di lui figli ("beneficiari finali").

##### **25) - Affidamento fiduciario finalizzato a consentire la gestione per conto altrui di un'attività commerciale (ad esempio farmacia), in assenza dei relativi requisiti da parte del disponente.**

- Il disponente, proprietario di una farmacia ma privo attualmente dei requisiti per esercitarla (laurea, ecc.), trasferisce la proprietà della farmacia ad un fiduciario, in possesso dei suddetti requisiti, con l'incarico:

*a)* - di gestirla, con un patto di ripartizione degli utili secondo percentuali predeterminate;

*c)* - di non alienarla a terzi, né disporne a qualsiasi titolo;

*b)* - di ritrasferirla al disponente (beneficiario), al verificarsi della condizione prevista nell'atto istitutivo (acquisto dei requisiti prescritti da parte del disponente, decorso di un determinato termine, ecc.).

#### **F) - AFFIDAMENTI FIDUCIARI CON MANDATO AD ACQUISTARE E/O AD ALIENARE.**

**26) - Affidamento fiduciario finalizzato all'alienazione di un bene immobile ed al successivo impiego del ricavato per finalità predeterminate.**

- Il disponente trasferisce la proprietà di un bene immobile ad un fiduciario, con l'incarico:

*a)* - di alienarlo al verificarsi di una determinata condizione, che potrebbe verificarsi anche dopo la morte del disponente stesso (ad esempio, quando sarà deceduta la madre del disponente, che attualmente abita nell'immobile suddetto);

*b)* - di utilizzarne il ricavato per acquistare un altro bene determinato;

*c)* - di trasferire quindi la proprietà del bene come sopra acquistato ai figli del disponente (beneficiari finali).

**27) - Affidamento fiduciario di somme o valori finalizzato ad un determinato acquisto di beni ed alla sottrazione dei beni stessi e della provvista ad un determinato rischio d'impresa.**

- Il disponente, intenzionato ad acquistare un appartamento, ma nel contempo timoroso del rischio di azioni cautelari od esecutive a suo carico, in correlazione alla propria attività d'impresa, trasferisce ad un fiduciario la proprietà di una somma di denaro, o di titoli di credito o altri valori mobiliari, con l'incarico:

*a)* - di amministrare e gestire dette somme o valori;

*b)* - di acquistare per conto del disponente, ma in nome proprio, un determinato appartamento;

*c)* - di trasferire la proprietà di detto appartamento al disponente, ovvero a familiari del medesimo, eventualmente al verificarsi di una determinata condizione (ad esempio, decorso un certo termine dall'ultimazione di un'operazione economica particolarmente rischiosa).